



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE

AREA FINANZIARIA

N. 478 DEL 27/06/2024

OGGETTO:

**RICONOSCIMENTO CONGEDO PARENTALE DAL 01.07.2024 AL 31.07.2024 ALLA
DIPENDENTE CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO**

L'anno duemilaventiquattro del mese di giugno del giorno ventisette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA

Nominato con provvedimento del Sindaco

n.° 15 del 29/12/2023

Vista la richiesta protocollo n° 17805 del 26.06.2024 inoltrata dalla dipendente Istruttore Amministrativo Omissis, relativa alla fruizione di un periodo di congedo parentale dal 01.07.2024 al 31.07.2024;

Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 1, del T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, approvato con D.Lgs. 26/3/2001, n. 151, come modificato, da ultimo, dall'art. 7, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 80/2015, nei primi dodici anni di vita del bambino i genitori hanno diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo complessivamente non superiore a dieci mesi (elevabile a undici nel caso in cui il padre fruisca di un periodo di congedo di almeno 3 mesi) e che nell'ambito di predetto limite il diritto di astenersi dal lavoro compete alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

Vista la determinazione n° 766 del 31.10.2023 di riconoscimento di congedo parentale dal 29.11.2023 al 28.12.2023 retribuito al 100%;

Vista la determinazione n° 133 del 21.02.2024 di riconoscimento di congedo parentale dal 27.02.2024 al 23.04.2024 retribuito al 30%;

Osservato che la figlia della dipendente succitata, per la quale viene richiesto il periodo di congedo, è nata il 22.11.2022;

Considerato che la dipendente dichiara, nella richiesta di congedo parentale per la figlia sopra indicata, che l'altro genitore ha già usufruito di 84 giorni di congedo parentale;

Visto che l'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n° 105/2022 del 30.06.2022, che ha apportato delle novità in materia di congedo parentale, disponendo la modifica del comma 1 dell'articolo 34 del T.U. , dal 13 agosto 2022 prevede che: *“Per i periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un'ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione”*.

Visto l'art. 34 comma 5 del D.Lgs. 151/2001, modificato dal decreto legislativo n° 105/2022 e in vigore dal 13.08.2002, il quale prevede che i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo eventuali discipline di maggior favore previste dalla contrattazione collettiva;

Visto l'art. 45 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, il quale, tra l'altro, disapplica e sostituisce l'art. 43 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018;

Richiamato il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto l'articolo 3 del D.L. 174/12, convertito in Legge 213/12, recante modifiche all'articolo 147 del D.Lgs. 267/00 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;

Visto il Bilancio di Previsione 2024/2026, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 29.12.2023;

Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

- 1) di riconoscere alla dipendente Omissis, con profilo professionale di Istruttore Amministrativo, il diritto sancito dal 1° comma dell'art. 32 del T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, approvato con D.Lgs. 26/03/2001, n. 151, e quindi, come da sua richiesta, autorizzarla ad assentarsi dal lavoro per congedo parentale per il periodo dal 01.07.2024 al 31.07.2024;
- 2) di prendere atto che il periodo dal 01.07.2024 al 31.07.2024 non riduce le ferie, è valutato ai fini dell'anzianità di servizio, compresa la tredicesima mensilità, ed è retribuito al 30%;
- 3) per il periodo sopraccitato, spettano, oltre la retribuzione fissa, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, ovviamente ridotte al 30%, ma non spettano gli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio;
- 4) di dare atto che la spesa derivante dalla concessione del congedo parentale suddetto è già compresa nelle spese di personale previste nel Bilancio di Previsione Pluriennale 2024-2026;
- 5) di inviare copia della presente determinazione alla diretta interessata, quale comunicazione del riconoscimento del congedo parentale richiesto e all'ufficio di appartenenza della dipendente per gli adempimenti conseguenti.

Il Responsabile del Servizio

AVV. GIOVANNI BOGGI